



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2025, il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 14:00, in modalità Videoconferenza, il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 45

**COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2020 E DELL'ART. 60 DELLA LR 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 16 FEBBRAIO 2004 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 25 MAGGIO 2009, INERENTE AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU 2 ZONA VALLE FERROVIA".
ESPRESSIONE PARERI DI COMPETENZA.**

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

1. DI APPROVARE la proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la proposta di Accordo di programma, in variante alla pianificazione urbanistica proposto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 60 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., per l'approvazione delle modifiche sostanziali all'Accordo di programma sottoscritto in data 16 febbraio 2004 e successivamente modificato in data 25 maggio 2009, inerente al Piano di Riqualificazione Urbana “**PRU 2 Zona Valle Ferrovia**”, tra il Comune di Savignano sul Rubicone, la Provincia di Forlì-Cesena e i soggetti privati attuatori;

Premesso che:

- il Presidente della Provincia di Forlì – Cesena, con decreto n. 20587 del 17 marzo 2004, ha approvato l'Accordo di Programma in variante al PRG denominato “*PRU 2 Zona Valle Ferrovia*”, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., recante approvazione dell'omonimo Piano di Riqualificazione Urbana (PRU), contenente le opere pubbliche da realizzare da parte dei soggetti privati e cedere gratuitamente al Comune di Savignano sul Rubicone, quali:
 - strada di PRG da Via della Repubblica a Via Faberio comprensiva di tre rotatorie;
 - messa in sicurezza di Via della Repubblica mediante realizzazione di pista ciclabile;
 - adeguamento del sottopasso ferroviario di Via della Repubblica;
 - accesso alla stazione ferroviaria da Via Torino;
 - nuovo plesso scolastico elementare;
 - parco urbano “Valle Ferrovia” all'interno del quartiere oggetto di riqualificazione;
 - previsione di circa 400 (quattrocento) nuovi alloggi ripartiti in due stralci funzionali: uno al confine con il Comune di San Mauro Pascoli (stralcio A), l'altro adiacente alla linea ferroviaria Bologna-Ancona (stralcio B), per un totale di 105.552 mc, comprensivo di una quota minima pari al 20% (venti per cento) di terziario;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 57190 del 16 giugno 2009, è stato approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. l'Accordo di Programma Variante 2009 che prevedeva le seguenti modifiche sostanziali:
 - riesame dell'impianto urbanistico degli edifici compresi nel secondo stralcio di attuazione;
 - modifica del cronoprogramma e diversa definizione degli impegni economici per le singole opere pubbliche, nel rispetto dell'ammontare complessivo delle spese già definite nell'Accordo 2004;
 - nuovo posizionamento del complesso scolastico;
 - modifica delle tipologie edilizie;
 - cessione onerosa della cubatura di un edificio di proprietà comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 10 giugno 2010 è stata approvata una Variante al Piano di Riqualificazione PRU 2, non comportante variazione all'Accordo, inerente modifiche dei perimetri delle aree di intervento nel rispetto della superficie fondiaria massima utilizzabile, modifiche della disposizione degli edifici all'interno dei lotti nel rispetto delle distanze minime previste e modifica del tracciato della strada interna allo stralcio B, lievemente traslato (conservato agli atti dell'Ufficio tecnico comunale competente);
- in data 17/02/2011 è avvenuta la stipula delle Convenzioni urbanistiche Rep. n. 15.573 e Rep. n. 15.574, relative all'attuazione del secondo stralcio del PRU 2- Valle Ferrovia;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29 gennaio 2013 e con successiva delibera n. 15 del 18 febbraio 2013 di rettifica, è stato dato l'assenso preliminare alla Variante all'accordo di programma 2004, come variato nel 2009;

- dopo l'avvio delle opere di urbanizzazione è intervenuto uno stallò nell'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori, perdurato fino alla determinazione del Tribunale di Forlì con sentenze n. 85/2015 e 33/2016, che hanno decretato il fallimento delle società attuatrici;
- l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di Programma, si è sostituita ai soggetti attuatori nella realizzazione delle opere pubbliche, attraverso l'escussione delle fidejussioni e l'acquisizione delle aree destinate al completamento delle opere di urbanizzazione del 2° stralcio, del parco e alla realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico per il miglioramento dei servizi del quartiere (plesso scolastico), ed in data 29/10/2018, ha acquisito al patrimonio comunale le aree e le opere di urbanizzazione primaria relative al comparto;
- l'Amministrazione Comunale, in sostituzione dei soggetti attuatori, ha provveduto a completare, le opere di urbanizzazione primaria afferenti al comparto ed a sviluppare il progetto definitivo del parco ed il progetto esecutivo 1 lotto;
- il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma, si è riunito molteplici volte per monitorare l'andamento delle attività e prendere le opportune decisioni con riferimento alla procedura dell'asta fallimentare e alle modifiche necessarie dell'Accordo di Programma;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 è stato approvato l'Accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/90 di modifica dell'Accordo di Programma "PRU 2 zona Valle Ferrovia", successivamente sottoscritto in data 10 maggio 2019 (rep. 150629 racc. 34869);
- l'intero comparto è stato acquistato dalla nuova ditta, come risulta dal verbale di aggiudicazione all'asta del 03/02/2021 (Lotto c.d. Comparto Santa Teresa);
- l'Amministrazione comunale ha dimostrato pieno e costante interesse all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, fermi restando i valori economici stabiliti dallo stesso, pur ritenendo importante rivedere l'attualità delle opere pubbliche previste, in relazione ai mutati fabbisogni;
- il Comune di Savignano sul Rubicone, con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28/10/2021, ha approvato l'Accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90, avente come oggetto la definizione degli impegni sottesi al completamento del PRU2 Valle Ferrovia e propedeutico alla modifica dell'Accordo di Programma (Accordo sottoscritto con la nuova ditta proprietaria in data 25/11/2021 con rep. 155196 racc. 38733);
- con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/07/2022 il Comune di Savignano sul Rubicone ha approvato gli *"Indirizzi per la definizione di una proposta di variante ai contenuti dell'Accordo di programma rep. 4837 del 25/05/2009 "PRU2 Valle ferrovia"*, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 24/2017, da sottoporre al Collegio di vigilanza e la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 25/11/2022, a rettifica della precedente deliberazione, con cui sono stati approvati *nuovi Indirizzi per la definizione di una proposta di variante ai contenuti dell'Accordo*;
- con nota assunta al prot. prov.le n. 1192 del 17/01/2023, il Comune di Savignano sul Rubicone ha convocato il Collegio di Vigilanza per l'avvio di un procedimento di Variante Sostanziale all'Accordo di Programma, finalizzato alla modifica e revisione dei seguenti contenuti *"nuova negoziazione con riferimento ad alcune opere relative alla città Pubblica, per le quali il Comune di Savignano sul Rubicone ha già escusso le fidejussioni"* e con successive note ai prot. prov.li n. 1217 e 1218 del 18/01/2023 si inoltravano gli elaborati al fine di permettere ai soggetti firmatari l'Accordo di Programma di esprimersi nel merito delle modifiche proposte;
- in seno alle sedute del Collegio di Vigilanza (ultima seduta del 08/05/2023), riunitosi ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma, è stata definita la necessità di modifica e

revisione di alcune opere relative alla città pubblica, in relazione ai mutati fabbisogni, per le quali il Comune ha già escusso le fidejussioni;

Atteso che a seguito delle modifiche sostanziali apportate all'Accordo di Programma in variante ai precedenti 2004-2009, verranno realizzate le seguenti opere pubbliche:

- ampliamento del Parco urbano “Rio Salto”, con realizzazione di una duna in terra e di un attraversamento a raso con funzione di collegamento delle due aree verdi;
- barriere acustiche lungo la linea ferroviaria a protezione dei lotti 8 e 9;
- rifunzionalizzazione della Caserma dei Carabinieri, collocata in via Don Minzoni 29, in un'area esterna al perimetro dell'Accordo di Programma;

Verranno inoltre realizzate a carico del soggetto attuatore:

- un campo da calcio con spogliatoi a nord del cimitero comunale;
- messa in sicurezza della casa colonica interna al Parco urbano “Rio Salto” con futura destinazione a servizi socio-culturali;

Si provvederà, inoltre, alla realizzazione dei seguenti interventi non oggetto di variante all'Accordo di Programma 2004-2009:

- opere di miglioramento e connessione del parco urbano, consistenti nell'attuazione di percorsi contermini al lago ombreggiati da vegetazione arborea (a carico dell'amministrazione comunale);
- tubazione di troppo pieno all'interno del lago (a carico dell'amministrazione comunale);
- una piazza pubblica all'interno dei lotti 6 e 7 e di una sala comunale collocata di fronte (a carico del soggetto attuatore);
- interrimento della linea aerea di proprietà ENEL all'interno del Parco pubblico (a carico del soggetto attuatore).

Richiamati i seguenti atti, con i quali sono stati espressi gli assenso preliminari alla sottoscrizione della proposta di Accordo di programma in oggetto:

- Delibera di Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone n. 5 del 28/02/2024, con la quale è stato espresso l'Assenso preliminare alla sottoscrizione, della proposta di Accordo di programma in variante;
- Delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 15 del 30/04/2024;
- Decreto presidenziale n. 36 del 12/04/2024 questa provincia, esaminati gli elaborati trasmessi, ha espresso ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. il proprio Assenso preliminare;

Dato atto inoltre che:

- visti gli esiti di assenso espressi dai partecipanti alla Conferenza Preliminare, svolta in data 17/04/2024, ai sensi degli art.34 D.lgs. 267/2000 e art.60 LR 24/2017, la Proposta di Accordo è stata sottoscritta digitalmente in data 13/05/2024 (acquisita al prot. prov.le n. 13779/2024), e pubblicata sul BUR-ER a far data dal 22/05/2024, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 5, della Legge Regionale n. 24/2017;
- con nota acquisita in data 05/06/2024 al prot. prov.le n. 16146/2024 il Comune di Savignano sul Rubicone ha convocato ai sensi della L 241/1990 “*Avviso di indizione Conferenza istruttoria*”;
- con nota acquisita in data 15/07/2024 al prot. prov.le n. 20154/2024 il Comune di Savignano sul Rubicone inviava il “*Verbale prima seduta del 26/06/2024*”, con allegati i pareri del Gruppo HERA spa e INRETE, il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna, la richiesta integrazioni della Provincia di Forlì-Cesena, la richiesta integrazioni di ARPAE e il parere di RFI;
- il Collegio di Vigilanza, tenutosi in data 17/12/2024, convocato con nota registrata al prot. prov.le 33806 del 10/12/2024, come riportato nel verbale acquisito al prot. prov.le 35073 del 24/12/2024, ha preso atto degli accertamenti e delle motivazioni tecniche esposte relativamente

alla sostituzione del sottopasso ciclo pedonale, esprimendo parere favorevole alle modifiche progettuali proposte, riguardanti il nuovo attraversamento a raso di connessione del parco “Valle Ferrovia” e delle opere di miglioramento della porzione di parco limitrofa al lago;

- la Proposta di Accordo, integrata con la suddetta modifica progettuale di cui alla DGC n. 167 del 30/12/2024, pur trattandosi di variante inessenziale, è stata ripubblicata sul BUR-ER a far data dal 15/01/2025, secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 5, della L.R. n. 24/2017, al fine di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità del procedimento urbanistico in oggetto, affinché chiunque potesse consultarla e formulare eventuali osservazioni (“*Trasmissione nuovo avviso di deposito*” prot. prov.le n. 903/2025 del 13/01/2025);
- con nota acquisita in data 03/03/2025 al prot. prov.le n. 5438/2025 il Comune di Savignano sul Rubicone inviava “*Avviso di indizione 2° conferenza istruttoria*” completa di documentazione tecnica integrata scaricabile al link allegato di seguito elencata:
 - *Studio di fattibilità ed esecutivo del progetto “Opere di miglioramento e connessione al parco urbano”*;
 - *Integrazione elaborati di variante urbanistica*,
 - *Aggiornamento degli elaborati grafici del progetto “Troppo Pieno” con recepimento delle prescrizioni date dal Consorzio di Bonifica*;
 - *Relazione di variante riferita al progetto “Opere di miglioramento e connessione al parco urbano”, come richiesto in sede di Collegio di Vigilanza*;
 - *Relazione di riscontro alle richieste di integrazione degli Enti partecipanti, in sede di prima conferenza dei servizi*;
 - *Aggiornamento Relazione Paesaggistica ed Elaborati Grafici, del progetto di ampliamento parco, integrato con il progetto “Opere di miglioramento e connessione al parco urbano”*;
- con nota acquisita in data 11/03/2025 al prot. prov.le n. 6471/2025 il Comune di Savignano sul Rubicone inviava “*Errata corrige data convocazione*” fissata nuovamente per il giorno 21/03/2025;
- con nota acquisita in data 11/04/2025 al prot. prov.le n. 9659/2025 il Comune di Savignano sul Rubicone inviava il “*Verbale seconda seduta*” con allegati i pareri dei seguenti Enti:
 - *HERA S.p.A e INRETE, PG 6499/2025 del 14/03/2025*;
 - *EDISON Next Government Srl, PG 6012/2025 del 10/03/2025*.

Atteso che:

- la Conferenza dei Servizi istruttoria, per quanto di competenza, ha concluso positivamente ai fini dell’approvazione della variante al progetto, con la prescrizione che prima della sottoscrizione definitiva dell’Accordo di Programma siano inserite negli elaborati tutte le modifiche derivanti dalle prescrizioni degli enti intervenuti;
- che le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;
- che sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente, e le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno valutato gli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione del progetto in esame hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni riportate in sede di conferenza conclusiva;

Richiamato che:

- la L.R. n. 24/2017 avente ad oggetto “*Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio*”, ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;

- la suddetta normativa stabilisce al comma 4 lettera e) dell'art. 4, L.R. n. 24/2017, che, nel corso della prima fase del periodo transitorio e nelle more di approvazione del PUG, si possono “adottare” i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante alla pianificazione, quali: gli accordi di programma, le conferenze di servizi, i procedimenti ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010, e ogni altro atto negoziale e procedimento di approvazione di progetti, ai quali la legge vigente attribuisce l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
- gli accordi di programma in variante, di cui all'art. 60) costituiscono procedimenti speciali che comportano, tra l'altro, l'effetto di localizzazione dei progetti approvati, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. In questi, come in tutti i procedimenti localizzativi fondati sulla valutazione e approvazione di un progetto (definitivo o esecutivo) di un'opera o intervento, la conclusione favorevole del procedimento comporta la conformazione della pianificazione urbanistica vigente al progetto approvato e dichiarazione di pubblica utilità.

Dato atto che il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di:

- Piano Strutturale Intercomunale (*PSI*) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*) intercomunali, approvati con deliberazione di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n.15 del 14/05/2018, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 22-32-33-34-40 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato quanto segue in merito alle competenze provinciali:

- espressione di parere in merito alla Variante agli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 60 comma 7 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.
- ai sensi del comma 3 art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio Parere Motivato sulla sostenibilità ambientale e territoriale – VALSAT, relativamente agli effetti di variante urbanistica;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia esprime, nell'ambito del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica comunale, il “parere geologico” sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e

Prop n 51 / 2025

successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (*Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po*);

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2022-2027), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 87 del 12/07/2022;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30/01/2024;
- Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021 – 2027 delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale approvati con DPCM del 1° dicembre 2022;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;

Visti inoltre per gli aspetti Geologici:

- la Circolare n. 1288 del 11/02/83 dell'Assessorato Edilizia-urbanistica della Regione Emilia – Romagna;
- la LR 47/1978, la LR 31/2002 e la LR 24/2017;
- il DM Infrastrutture e Trasporti del 17 Gennaio 2018 “*Norme tecniche per le costruzioni*”;
- la DGR 1677 del 24/10/2005 contenente le “*Prime indicazioni applicative in merito al DM 14 settembre 2005 recante Norme tecniche per le costruzioni*”;
- la DGR 476 del 12/04/2021 “*Aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)*” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630” e la DGR 564 del 26/04/2021;
- il vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli, ora confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

Considerato che sul procedimento urbanistico in oggetto si sono espressi nell'ambito della Conferenza dei servizi, i seguenti enti come di seguito elencati:

- HERA S.p.A e INRETE parere favorevole condizionato (PG 14846/2024 del 16/06/2024 e PG 6499/2025 del 14/03/2025);
- RFI parere favorevole con prescrizioni (PG 16056/2024 del 26/06/2024);
- ARP AE parere favorevole con prescrizioni con nota assunta al prot. prov.le n. 7778 del 24/03/2025;
- Consorzio di Bonifica della Romagna, parere favorevole condizionato (PG 15829/2024 del 25/06/2024);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, parere favorevole con prescrizioni (PG 23096/2024 del 23/09/2024);
- SNAM parere favorevole condizionato (PG 18211/2024 del 19/07/2024);

Prop n 51 / 2025

- AUSL Romagna, parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 m, come dichiarato durante la prima seduta di Conferenza istruttoria del 26/06/2024 (prot. prov.le n. 20154 del 15/07/2024), dove si confermava la deroga espressa durante l'Accordo di Programma originario.
- Comune di San Mauro Pascoli, parere favorevole in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale nel territorio del Comune di Savignano sul Rubicone (Delibera del Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2024)
- EDISON Next Government Srl, parere favorevole con prescrizioni (PG 6012/2025 del 10/03/2025).

Richiamati gli elementi che caratterizzano l'interesse pubblico della proposta, così come indicata nelle delibere Comunali:

- la modifica dell'Accordo di Programma si rende necessaria al fine di dare completamento, dopo diversi anni, alla realizzazione dei programmi e interventi previsti da uno strumento attuativo già in gran parte attuato e conformato;
- i contenuti di variante all'Accordo attengono principalmente alla determinazione di opere pubbliche, interventi e programmi sostitutivi di altri già previsti e facenti capo ad atti di programmazione comunale di rilevante interesse pubblico aggiornati alle esigenze più attuali stabilite dall'Amministrazione comunale;

Preso atto, secondo la documentazione acquisita, che:

- i contenuti di variante non costituiscono un nuovo esercizio della funzione pianificatoria generale e non implicano significativi ambiti di discrezionalità urbanistica, ma attengono esclusivamente ad aspetti localizzativi delle opere pubbliche, per cui la valutazione di merito riguardo la verifica dell'interesse pubblico e degli aspetti patrimoniali legati alle opere in sostituzione, risulta in capo all'Ente comunale;
- la scadenza dell'Accordo di Programma (Variante 2009) rep. 4837 sottoscritto in data 25/05/2009, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27/05/2009 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 57190 del 16/06/2009, è fissata in dieci anni dalla sottoscrizione dello stesso, ma la validità del Piano Urbanistico Attuativo vigente ad esso allegato, a fronte delle proroghe di legge intercorse è da intendersi fino al 27 maggio 2027;
- entro la suddetta data di scadenza dell'Accordo dovranno tassativamente essere realizzate e cedute tutte le opere pubbliche previste ed oggetto di Accordo e presentati i titoli edilizi abilitativi per la realizzazione di tutti gli edifici previsti all'interno dei lotti privati di completamento, come da Cronoprogramma approvato quale parte integrante dell'AdP;

Preso atto inoltre che non risultano modifiche sostanziali dal punto di vista geologico del progetto in variante all'AdP 2004-2009 "PRU 2 Zona Valle Ferrovia", pertanto in relazione alle competenze ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, si conferma il parere precedentemente espresso da questa Amministrazione con Delibera G.P. n. 35743/171 del 14/04/2009:

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, e ss.mm.ii., nei confronti degli Istruttori e del Responsabile del Procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto inoltre che come previsto nelle misure specifiche del PTPC approvato con DP n 5 del 30/01/2025, nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di sostenibilità ambientale, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Savignano sul Rubicone di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Vista la RELAZIONE ISTRUTTORIA del Servizio Pianificazione Territoriale assunta al prot. prov.le n. 12818/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le modifiche definite nell'Accordo di programma inerente al Piano di Riqualificazione Urbana denominato "PRU 2 ZONA VALLE FERROVIA", trattano il completamento degli interventi residui dell'Accordo iniziale 2004-2009, con le modifiche rese necessarie in conseguenza del tempo intercorso e delle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone, perseguendo un rilevante interesse pubblico sia in termini di potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi e delle dotazioni pubbliche per la comunità attraverso un percorso trasparente;

PROPONE

per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito Decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE sulla base delle soprastanti valutazioni in riferimento all' "ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2020 E DELL'ART. 60 DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 16 FEBBRAIO 2004 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 25 MAGGIO 2009, INERENTE AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU 2 ZONA VALLE FERROVIA", i pareri di competenza provinciale come di seguito specificato:
 - **Parere favorevole** relativamente agli effetti di variante urbanistica degli interventi inerenti al PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU 2 ZONA VALLE FERROVIA", per le motivazioni illustrate nella **parte A)** della Relazione istruttoria assunta al prot. prov.le n. 12818/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, richiamando le condizioni di cui al **punto A.1**;
 - **Parere Motivato positivo** in merito alla valutazione ambientale strategica -VALSAT, ai sensi degli art. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. così come disposto dall'art. 19 comma 4 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., fatto salvo il recepimento di tutte le prescrizioni formulate dagli Enti competenti in materia ambientale consultati e alle indicazioni riportate ai punti **B.1 e B.2** della **parte B)** della Relazione istruttoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI ASSUMERE l'impegno quale Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ovvero di indicare il proprio delegato istituzionale, a sottoscrivere l'Accordo in oggetto, secondo le procedure dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii., con facoltà di apportarvi quelle

opportune aggiunte e modifiche formali o di dettaglio, tali da non alterare la sostanza della proposta deliberata;

3. DI DICHIARARE il presente atto, definitivo ai sensi di legge ed immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Savignano sul Rubicone ed al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Istruttori

Dott. Geol. Stefano Quagliere
D.ssa Giada Zoffoli

Il Responsabile del Procedimento
EQ Pianificazione Territoriale

Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli

Il Dirigente del Servizio

Arch. Alessandro Costa

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)